

R00 Prov. TA - R00

Class.

PTA/2016/0000411/INT
07/01/2016

PROVINCIA DI TARANTO

-----0000-----

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N. 113 DEL 17 dicembre 2015

OGGETTO: Disposizioni temporanee per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione di rifiuti mediante recupero o smaltimento.

L'anno 2015, addì diciassette del mese di dicembre alle ore 10,00 nella sala delle adunanze della Provincia, convocato nelle forme prescritte, in seduta di seconda convocazione, si è riunito il Consiglio Provinciale nelle persone dei Signori:

			P	A
TAMBURRANO	Martino Carmelo	Presidente	X	
AZZARO	Giovanni	Vicepresidente	X	
PULITO	Giuseppe	Consigliere	X	
DECATALDO	Arturo	Consigliere		X
MUSCHIO SCHIAVONE	Michele	Consigliere		X
CASTELLANETA	Pasqua Giuseppina	Consigliere		X
FRANZOSO	Michele	Consigliere	X	
NATALE	Marco	Consigliere	X	
MICCOLIS	Vito Antonio	Consigliere	X	
CASCARANO	Maria Grazia	Consigliere		X
BITETTI	Pietro	Consigliere	X	
CAPRIULO	Dante	Consigliere		X
ILLIANO	Filippo	Consigliere	X	

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Lucia D'ARCANGELO, Segretario Generale dell'Ente, che, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, fornisce collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa al Presidente.

Il Presidente TAMBURRANO, constatata la validità dell'adunanza, invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto.

Sulla presente proposta vengono espressi i seguenti pareri:

- Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:
- dal Responsabile del 9° Settore Ing. Martino DILONARDO in data 11/12/2015

Parere : FAVOREVOLE

Ing. Martino DILONARDO

Relazione dell'Ufficio

Premesso che:

- La determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle **garanzie finanziarie**, dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione di rifiuti mediante recupero o smaltimento, spetta all'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione, sulla base di criteri individuati dallo Stato, ai sensi dell'art. 152, comma 2, lett. g) e comma 4, del D. Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
- **Ad oggi, in mancanza del decreto ministeriale, di cui all'art. 195, comma 2, lett. g) e comma 4, del D. Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno disciplinato autonomamente, nell'esercizio della propria potestà legislativa, i criteri ed i parametri di determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie e le modalità di presentazione e di utilizzo delle stesse.**
- **La Regione Puglia, sulla scorta dell'art. 22, comma 2, della L.R. 28 dicembre 2006 n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), per il quale: "La Regione provvede entro trenta giorni, in via provvisoria, alla determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti mediante adozione di apposito regolamento", ha stabilito i criteri e le modalità di utilizzo delle garanzie finanziarie mediante il Regolamento garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. n° 152/2006) – Criteri e modalità di presentazione e utilizzo, n. 18 del 16 luglio 2007.**
- **Con sentenza n. 67 del 2 aprile 2014 (allegato n.1), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 22 comma 2 della Legge regionale Puglia n. 39/2006 e, di conseguenza, del regolamento attuativo n. 18/2007, ...in quanto rivolti a dettare illegittimamente una disciplina transitoria rispetto all'individuazione dei criteri generali ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie, la quale spetta invece in via esclusiva allo Stato... (art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. 152/2006), precisando che ...la competenza in tema di tutela dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia pur in assenza della relativa disciplina statale..., auspicando una sollecita individuazione dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie da parte dello Stato.**
- In conseguenza della suddetta sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 2 aprile 2014, il 9° Settore – Ecologia ed Ambiente di questo Ente, con nota PTA/2014/0022885/p del 09/04/2014 (allegato n.2), ha sollecitato la Regione Puglia a fornire le opportune direttive in ordine all'esercizio della delega di cui al Regolamento regionale n. 18/2007.
- Intanto il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota circolare n. 0019931/TRI del 18/07/2014 (allegato n.3), recante *disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie dovute*

dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, dando seguito alla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2014, comunicava, a tutte le Regioni e Province autonome, di aver elaborato uno schema di decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera g) e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006. Con la stessa nota circolare il Ministero comunicava, altresì, che:

- *Sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune nell'ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari di procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o da mantenere, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

- Con riferimento alla suddetta circolare ministeriale n. 0019931/TRI del 18/07/2014 che demandava alle singole amministrazioni la determinazione in via sussidiaria degli importi delle garanzie finanziarie, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali, nonché alla sentenza n. 67/2014 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato illegittimo il Regolamento della Regione Puglia n. 18/2007, il 9° Settore – Ecologia ed Ambiente di questo Ente, con nota PTA/2014/0046676/p del 29/07/2014 (allegato n.4), ha chiesto alla stessa Regione Puglia direttive in merito alle attività “sussidiarie”, indicate nella ripetuta circolare ministeriale.
- La Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale, con nota n. Aoo_169/0003147 del 01/08/2014 (allegato n.5), trasmetteva alle Amministrazioni Provinciali copia della bozza di decreto interministeriale recante “determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti, nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle regioni...”, pervenutogli dal Ministero dell'Ambiente con nota n. 0020553/TRI del 25/07/2014, perché venisse valutata e tenuta in debito conto nello svolgimento delle proprie attività.
- Con nota PTA/2015/0011324/p del 05/03/2015 (allegato n.6), il 9° Settore – Ecologia ed Ambiente di questo Ente richiedeva al Ministero dell'Ambiente lo stato dell'iter approvativo del decreto e sollecitava le opportune direttive della Regione, anche alla luce dell'Ordinanza n. 000006 del TAR-Lecce che, nel considerato, così recita: “...la sentenza 67 del 02 aprile 2014 della Corte Costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità della L.R. 39/2006, ha inciso sulla determinazione dei criteri stabiliti dalla Regione per il computo delle garanzie finanziarie, ma non sull'obbligo del rilascio delle stesse”.
- Con detta Ordinanza n.00006/2015 depositata in segreteria il 09/01/2015 (allegato n.7), confermata con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 00828/2015 depositata in segreteria il 24/02/2015 (allegato n.8), il TAR-Lecce ha respinto l'istanza cautelare avverso diffida di questo 9° Settore nei confronti di un gestore, ex art. 29/decies, comma 9, lettera a), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a depositare idonee garanzie finanziarie per la gestione di un impianto di discarica, per le seguenti considerazioni:
 - *...la sentenza 67 del 2 aprile 2014 della Corte Costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità della L.R. 39/2006, ha inciso sulla determinazione dei criteri stabiliti dalla Regione per il computo delle garanzie finanziarie, ma non sull'obbligo del rilascio delle stesse; ...*
 - *...che l'articolo 9 d.lgs. 36/2003 stabilisce, tra le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica, la necessità che “il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell'art. 14” ...*
 - *...che, pertanto, ... il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della discarica risulta essere il rilascio contestuale sia della garanzia per la gestione sia della garanzia per la post-gestione...*
- Con ulteriore nota PTA/2015/0041148/p del 27/08/2015 (allegato n.9), il 9° Settore – Ecologia ed Ambiente di questo Ente tornava a chiedere al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione

Puglia di conoscere l'attuale stato dell'iter approvativo della proposta di decreto di cui all'art. 195, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, nonché le necessarie direttive per la determinazione e applicabilità in via sussidiaria ed omogenea sul territorio delle garanzie finanziarie. Nella sua richiesta, il 9° Settore faceva, anche, riferimento al comma 1 dell'articolo 4 del D.L. n. 1 del 05/01/2015, così come convertito in legge n. 20 del 04/03/2015, che ha approvato le modalità di costruzione e gestione delle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, presentate dal Sub-Commissario ILVA in data 19/12/2014 (riconducibili alle note del medesimo Commissario prot. 5/U/19-12-2014 e prot. 6/U/19-12-2014 – (allegato n. 10)), nonché al comma 2 dello stesso articolo, che ha approvato le modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA di Taranto (impianti esistenti), presentate dal Sub-Commissario ILVA in data 11/12/2014 (riconducibili alla nota del medesimo Commissario prot. 4/U/11-12-2014 - (allegato n. 10)). Le suddette note del Commissario ILVA hanno, altresì, disciplinato in via provvisoria le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie da depositarsi, tenendo conto del *...Regolamento della Regione Puglia del 16/07/2007 n.18, come integrato dalla D.G.R. Puglia n. 172/2011, seppure oggetto di sentenza della Corte Costituzionale 67/2014, quale parametro analogico in attesa di specifica normativa nazionale...*

- **La Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale**, in riscontro alle richieste del 9° Settore di questo Ente circa le direttive per la determinazione ed applicabilità in via sussidiaria ed omogenea sul territorio delle garanzie finanziarie, **rappresentava**, con nota AOO_169-0003592 del 03/09/2015 (allegato n. 11), **che, per i procedimenti autorizzativi di cui è titolare la medesima Regione, l'Ufficio competente sta attualmente procedendo caso per caso alla determinazione delle garanzie finanziarie secondo quanto previsto dallo schema di decreto interministeriale, trasmesso dal Ministero dell'Ambiente con nota n.20553/TRI del 25/07/2014, il quale costituisce l'unica espressione da parte dell'Amministrazione competente. Con la stessa nota la Regione precisava che il proprio parere non può legittimamente assumere efficacia di interpretazione autentica a carattere vincolante della normativa in esame in virtù del fatto che essa è stata emanata dal Legislatore nazionale.**
- **Il 9° Settore Ecologia ed Ambiente di questo Ente**, avendo avuto riscontro al sollecito inoltrato con nota PTA/2015/0041148/p del 27/08/2015 (allegato n.9) solo dalla Regione Puglia, **sollecitava nuovamente il Ministero dell'Ambiente, con nota PTA/2015/0049741/p del 15/10/2015 (allegato n.12), per conoscere l'attuale stato dell'iter approvativo della proposta di decreto di cui all'art. 195, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, nonché eventuali direttive sostitutive, data la mancanza di disciplina regionale vigente.**
- **La Direzione Generale per i rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio**, con nota RIN/0013896 del 03/11/2015 (allegato n.13), **ha comunicato a questo Ente che lo schema di decreto è in fase di concertazione con le Amministrazioni ministeriali competenti ed ha richiamato la nota circolare n. 0019931/TRI del 18/07/2014 (allegato n.3), cioè che:**
 - *Sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune nell'ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari di procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o da mantenere, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
- **Il 9° Settore Ecologia ed Ambiente di questo Ente**, con nota PTA/20158/0055262/p del 12/11/2015 (allegato n.14), **ha sollecitato nuovamente le richieste direttive alla Regione Puglia in merito alla determinazione delle garanzie finanziarie, anche agli effetti della recente legge regionale n. 31 del 30/10/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale", che ha trasferito alla Regione, tra le altre, le funzioni in materia di ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge 56/2014.**

- La Regione Puglia Servizio Rischio Industriale, con nota AOO_169-0004975 del 24/11/2015 (allegato n.15), ha confermato che per i procedimenti autorizzativi di cui è titolare la medesima Regione, l'Ufficio competente sta attualmente procedendo caso per caso alla determinazione delle garanzie finanziarie secondo quanto previsto dallo schema di decreto interministeriale trasmesso dal Ministero dell'Ambiente con nota n.20553/TRI del 25/07/2014.

Da quanto in premessa si evince che, per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione di rifiuti mediante recupero o smaltimento, il Ministero dell'Ambiente ha ribadito a questo Ente, quanto comunicato a tutte le Regioni ed alle Province autonome, cioè che *sino alla pubblicazione del decreto ministeriale le singole amministrazioni potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o da mantenere, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali.*

D'altra parte, la Regione Puglia Servizio Rischio Industriale ha comunicato che per i procedimenti autorizzativi, di cui è titolare la medesima Regione, l'Ufficio competente sta attualmente procedendo caso per caso alla determinazione delle garanzie finanziarie secondo quanto previsto dallo schema di decreto interministeriale, di cui all'art. 195, comma 2, lett. g) e comma 4, del D. Legislativo 3 aprile 2006 n 152, trasmesso dal Ministero dell'Ambiente con nota n.20553/TRI del 25/07/2014.

Considerato che:

- La Regione Puglia, con la L.R. n. 17 del 14 giugno 2007, ha delegato alle Province diverse funzioni amministrative in campo ambientale tra cui: la conferma della delega ex l.r. 30/86 per le autorizzazioni per la Gestione dei Rifiuti (ex art.6) e per l' Autorizzazione Integrata Ambientale (ex art. 7).
- La legge regionale n. 31 del 30/10/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" ha trasferito alla Regione, tra le altre, le funzioni in materia di ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge 56/2014 ed ha stabilito che, fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano ad essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in vigore della legge.

Tanto premesso e considerato, nelle more che venga approvato il decreto ministeriale, di cui all'art. 195, comma 2, lett. g) e comma 4, del D. Legislativo 3 aprile 2006 n 152, per il quale il Ministero dell'Ambiente ha elaborato uno schema, occorre adottare, in conformità alle indicazioni pervenute dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Puglia, le necessarie disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie, dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione di rifiuti mediante recupero o smaltimento, stante il vuoto normativo dovuto, oltre che all'assenza del suddetto decreto, anche alla dichiarata illegittimità, da parte della Corte Costituzionale, del Regolamento n. 18 del 16 luglio 2007, con il quale la Regione Puglia aveva disciplinato i criteri ed i parametri di determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie e le modalità di presentazione e di utilizzo delle stesse.

Tutto quanto sopra esposto, comprensivo dei succitati allegati, si sottopone al Consiglio Provinciale per le determinazioni consequenziali.

Il Dirigente

F.to Ing. Martino Dilonardo

Il Presidente Tamburrano passa alla trattazione del punto n. 7 all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "Disposizioni temporanee per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione di rifiuti mediante recupero o smaltimento".

Illustra l'argomento il Presidente e, successivamente, interviene il Consigliere Bitetti, come da allegato resoconto stenotipico.

Non essendoci altri interventi, passa alla votazione del provvedimento, che viene approvato all'unanimità dei voti.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Sulla scorta della relazione che precede,

- **Visto** l'art. 195, comma 2, lett. g) e comma 4, del D. Legislativo 3 aprile 2006 n 152;
- **Vista** la L.R. n. 17 del 14 giugno 2007 che ha delegato alle Province diverse funzioni amministrative in campo ambientale tra cui la conferma della delega ex l.r. 30/86 per le autorizzazioni per la Gestione dei Rifiuti (ex art.6) e per l' Autorizzazione Integrata Ambientale (ex art. 7).
- **Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che demanda al Consiglio Provinciale la competenza in materia di regolamenti;
- **Visto** l'art. 1 comma 55 della L. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che demanda al Consiglio Provinciale l'approvazione di regolamenti, nonché di ogni atto ad esso sottoposto da parte del Presidente;
- **Visto** l'art. 12 "competenze e funzioni del Presidente della Provincia" dello Statuto di questo Ente;
- **Visto** l'art. 18 "Competenze del Consiglio Provinciale" dello Statuto di questo Ente;
- **Visti** i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147-bis del TUEELL resi dai Dirigenti dei Settori 9° e 5° per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. **Di prendere atto della assenza di norme per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai gestori degli impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti, a causa della mancanza del decreto ministeriale, di cui all'art. 195, comma 2, lett. g) e comma 4, del D. Legislativo 3 aprile 2006 n 152, nonché della dichiarata illegittimità costituzionale del *Regolamento garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. n° 152/2006) – Criteri e modalità di presentazione e utilizzo*, n. 18 del 16 luglio 2007, in virtù della Sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 2 aprile 2014.**
2. **Di prendere atto che il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la tutela del Territorio e delle Risorse Idriche ha comunicato a tutte le Regioni e Province autonome (nota circolare n. 0019931/TRI del 18/07/2014 - allegato n.3), nonché alla Provincia di Taranto (nota RIN/0013896 del 03/11/2015 - allegato n.13), che il decreto ministeriale, di cui all'art. 195, comma 2, lett. g) e comma 4, del D. Legislativo 3 aprile 2006 n 152, è in fase di concertazione con gli altri Ministeri e che, sino alla pubblicazione del medesimo, le singole amministrazioni potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o da mantenere tenendo conto anche delle vigenti discipline regionali.**
3. **Di prendere atto che la Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale ha comunicato alla Provincia di Taranto (nota AOO_169-0003592 del 03/09/2015 - allegato n. 11 e nota AOO_169-0004975 del 24/11/2015 - allegato n.15) che l'indirizzo dalla stessa intrapreso, per i procedimenti autorizzativi di cui è titolare la medesima Regione, è quello di determinare le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dallo schema di decreto interministeriale trasmesso dal Ministero dell'Ambiente con nota n.20553/TRI del 25/07/2014.**
4. **Di stabilire che lo *Schema di decreto interministeriale recante la "determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti, nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano"*, già trasmesso a tutte le Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano dal Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare – Direzione**

Generale per la tutela del Territorio e delle Risorse Idriche con n. 0020553/TRI del 25/07/2014, ALLEGATO A del presente provvedimento, unitamente all'Appendice ALLEGATO B redatta dall'Ufficio per rendere congruente lo Schema di decreto con la vigente normativa nazionale, costituiscono disposizione temporanea, per questo Ente, ai fini della determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di preparazione per la gestione dei rifiuti, nonché dei criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie, nelle more dell'adozione del suddetto decreto ministeriale, di cui all'art. 195, comma 2, lett. g) e comma 4, del D. Legislativo 3 aprile 2006 n 152.

5. Di stabilire che le predette disposizioni temporanee si applicano alle istanze di autorizzazione/comunicazione che perverranno successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonché in occasione di rinnovo, riesame, aggiornamento o modifica sostanziale della autorizzazione/comunicazione.
6. Di stabilire che i gestori degli impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti hanno, comunque, facoltà di richiedere l'adeguamento alla presente disciplina.
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare ed alla Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Lucia D'ARCANGELO

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Martino C. TAMBURRANO

Accertamento Entrata					
Cap.	Ann o	Descrizione	Accertamento	Subacc.	Importo
-----	----	-----	-----	-----	-----

Prenotazione Spesa					
Cap.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Si attesta la copertura finanziaria.

Taranto, li _____

ALBO PRETORIO N. _____

L'incaricato _____

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Segreteria Generale, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è affissa, su attestazione dell'incaricato, all'albo pretorio provinciale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 124, D. Lgs. n. 267/2000.

Taranto li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SEGRETARIA GENERALE
F.to *Avv. Stefano SEMERARO*

La presente copia è conforme all'originale

Taranto, 17 dicembre 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA LUCIA D'ARCANGELO

